

## Sanzioni

### SANZIONI PREVISTE PER I VIAGGIATORI SPROVVISTI DI TITOLO DI VIAGGIO

Le **sanzioni amministrative** a carico dei viaggiatori privi di biglietto sono regolate dall'art. 40 della Legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002, e successive modifiche e integrazioni, che prevede:

#### a) PER I TRASPORTI URBANI:

- i. il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;
- ii. la sanzione amministrativa pari a 100 volte l'importo del titolo di viaggio di corsa semplice, oltre spese di notificazione

#### b) PER I TRASPORTI EXTRAURBANI:

- i. il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;
- ii. la sanzione amministrativa pari a centoventi volte la tariffa ordinaria extraurbana di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale, oltre la spesa di notificazione."

**Personale di AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L.** effettua controlli a campione, provvede all'accertamento e a eventuale contestazione della violazione. Qualora il trasgressore, invitato alla conciliazione in via breve, si rifiuta, gli Agenti sono tenuti a redigere dettagliato rapporto di accertamento e contestazione della violazione. Quando il verbalizzato è un minore AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L. provvede a notificare la violazione al tutore entro 90 giorni dall'accertamento.

### UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE

**AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L.**

**Via Ortale - 81037 – San Castrese di Sessa Aurunca**

**Tel : 0823 930005**

### PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA (OBLAZIONE) E PRESENTAZIONE ABBONAMENTO

La stessa legge consente il **pagamento in forma ridotta** di un importo pari al 50% della sanzione oltre alla tariffa di corsa semplice e alle spese di procedimento, se il pagamento viene effettuato **entro 60 giorni** dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori).

Se pagata **entro 5 giorni** dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori), l'oblazione viene calcolata in misura del 30% della sanzione oltre alle spese di procedimento. Le stesse sanzioni si applicano anche ai viaggiatori titolari di **abbonamento mensile o annuale** che non siano in grado di mostrarlo ai controllori. Tuttavia, la legge prevede la trasformazione della multa originaria in una sanzione di soli **6,00 €** per chi è in grado di esibire **entro 5 giorni** dall'infrazione l'abbonamento personale, convalidato prima dell'infrazione.

In tal caso, l'abbonamento può essere esibito recandosi personalmente, muniti di documento di identificazione, presso la sede di **Autoservizi Gaetani S.R.L - Gestione Sanzioni, in Via Sessa – San Castrese di Sessa Aurunca .**

### MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE

Il pagamento dell'oblazione può essere effettuato:

- a) Direttamente **nelle mani dell'agente accertante**, il quale è tenuto a rilasciare una ricevuta numerata nella quale è indicato l'esatto importo versato;
- b) utilizzando **IBAN allegato al verbale**, intestato a: **AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L.** Via Ortale - 81037 – San Castrese di Sessa Aurunca indicando nello spazio riservato alla causale numero e data del verbale.



## ISTANZE

I viaggiatori sanzionati perché sprovvisti di titolo di viaggio possono inviare scritti difensivi e documenti a loro discolta. L'istanza può essere proposta esclusivamente per iscritto dall'interessato facendo pervenire **entro 30 giorni** dalla **violazione** (o dalla notifica al tutore, in caso di minori) una nota difensiva debitamente sottoscritta corredata di copia del documento di riconoscimento e dei necessari documenti allegati, indirizzata a:

**AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L.**

**Gestione Sanzioni**

**Via Ortale**

**81037 – San Castrese di Sessa Aurunca**

Eventuali titoli di viaggio facenti parte della documentazione a supporto dell'istanza, vanno allegati in copia fronte/retro. L'interessato può chiedere di essere sentito (art.18 legge 689/81).

Le **istanze** pervenute **oltre il termine** dei **30 giorni**, scritte a nome di terzi o prive di documentazione non verranno prese in considerazione. Ciascuna istanza di ricorso viene valutata dagli uffici competenti, i quali esaminano la documentazione prodotta e verificano per quanto possibile tutte le circostanze del caso.

L'**AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L.**, se ritiene motivata l'istanza, la può accogliere emettendo un provvedimento di annullamento e archiviazione del processo verbale o, in caso contrario, può rigettarla e confermare la sanzione. In ogni caso, AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L. si impegna a rispondere per iscritto alle istanze di ricorso.

L'invio di istanza di ricorso **non interrompe i termini** per il pagamento in forma ridotta. Pertanto, trascorsi 60 giorni dall'emissione del verbale (o dalla notificazione al tutore in caso di minore), non si ha più diritto al pagamento della oblazione ma si è obbligati, in mancanza di un provvedimento di archiviazione, al pagamento della sanzione intera per l'estinzione dell'illecito.

## ORDINANZA DI INGIUNZIONE

In caso di **esito negativo** dell'eventuale istanza presentata dall'interessato o, se questi non si avvale della possibilità di pagamento in forma ridotta, **trascorsi i 60 giorni** dall'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori), l'**AUTOSERVIZI GAETANI S.R.L.** emette ordinanza di ingiunzione di pagamento per una somma pari alla **sanzione intera** maggiorata del **costo del titolo di corsa semplice dovuto**, oltre le **spese di procedimento** e le **spese di notifica**. Gli importi sono soggetti a variazione per adeguamento delle tariffe.

## PAGAMENTO ORDINANZA DI INGIUNZIONE

Il **pagamento della sanzione** dovrà essere effettuato, **entro 30 giorni dalla data di notificazione** dell'atto mediante versamento in conto corrente postale valendosi dell'unito bollettino prestampato pagabile anche on-line.

In caso di mancato pagamento, si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute, con le ulteriori maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di avvenuto pagamento del verbale prima della notificazione dell'ingiunzione, l'ordinanza stessa è da ritenersi nulla previo invio della copia della relativa **ricevuta di pagamento** da trasmettere via mail all'indirizzo **info@autorvizigaetani.it**

La somma versata in misura inferiore od oltre il termine previsto di 30 giorni dalla data di notificazione sarà ritenuta acconto all'iscrizione a ruolo.

## OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA DI INGIUNZIONE

Ai sensi dell'Art. 22 e ss. della Legge n. 689 del 24.11.1981, contro l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. La data di notifica è quella del timbro postale come disposto dalla legge n. 890 del 20/11/1982 e s.m.i.